

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRETI S.P.A

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

Art. 4 – Obblighi del Gestore

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Art. 6 – Revisione territoriale del servizio

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Art. 8 – Equilibrio economico finanziario

Art. 9 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

Art. 10 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

Art. 11 – Penali

Art. 12 – Revisione della Convenzione

Art. 13 – Metodo tariffario

Art. 14 – Rinvio alla Convenzione

L'anno 2017 il giorno 31 del mese di Gennaio in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) IRETI S.p.A. (già Tesa Piacenza S.p.A., quindi ENIA S.p.A. e poi Iren Emilia S.p.A.) di seguito "gestore", con sede in Tortona (AL), legalmente rappresentata dall'Ing. Fabio Giuseppini in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016, il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;



premess

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle sopresse forme di cooperazione, ivi compresa l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Piacenza – ATO1 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l’affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Agazzano, Alseno, Besenano, Bettola, Bobbio, Borgonovo, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel D’Arquato, Castel Sangiovanni, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Cortebrughatella, Farini, Ferriere, Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropanello, Lugugnano, Monticelli D’Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino e del servizio di fognatura e depurazione nel territorio del Comune di Cortemaggiore è regolato da apposita convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l’Agenzia di Ambito di Piacenza (Ato-1) e la società Tesa Piacenza S.p.A., successivamente Enia S.p.A., poi Iren Emilia S.p.A. e da ultimo Ireti S.p.A.;
- in seguito a operazioni societarie succedutesi nel corso del tempo, nei servizi già affidati a Tesa Piacenza S.p.A. nella convenzione generale, è subentrato come concessionario Iren Emilia S.p.A. e che le attività di gestione sono passate alla società di primo livello “Iren Acqua Gas S.p.A”, soggetta a direzione e controllo di Iren S.p.A, per tutto il territorio di rispettiva competenza della provincia di Piacenza;
- con efficacia dal 1.1.2016, Iren Acqua Gas S.p.A, a seguito di fusione per incorporazione con Iren Emilia S.p.A e altre società del gruppo, ha modificato la denominazione in Ireti S.p.A.
- che la suddetta Convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2004 a decorrere dal 20/12/2001 risulta scaduta il 19 dicembre 2011;
- che l’art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l’obbligo di integrazione *“in conformità alle previsioni*

contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio - prevede *“L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)*

c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.”

- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare *“di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)”;*
- che l'Agenzia ritiene necessario procedere, ai sensi dell'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, all'integrazione delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato in regime di proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedure di nuovo affidamento;
- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. CAMB/2016/53 del 7 ottobre 2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Piacenza (Ato-1) e la società Tesa Piacenza S.p.A., successivamente ENIA S.p.A. quindi Iren Emilia S.p.A. ed infine IRETI S.p.A.;

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

“Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di “case dell'acqua”, l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici

realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle

infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente”.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 1 della Convenzione vigente sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi “Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione”.

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

Alla lett. a) dell'art. 8 della Convenzione vigente, dopo le parole “fognatura, depurazione delle acque reflue” sono inserite le parole “ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali”.

Art. 4 – Obblighi del Gestore

All'art. 10 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente comma:

“4° c. – Il Gestore è inoltre obbligato a:

a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;

b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;

d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;

- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione”.

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

Dopo l’art. 10 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 10-bis – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all’Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;

- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Articolo 6 – Revisione territoriale del servizio

L'art. 12 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 12 – Revisione del perimetro del servizio

1° c. – L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all'art. 8, riportato sulla Mappa allegata quale parte integrante alla presente Convenzione alla lett. “C”.

2° c. – Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione”.

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 19 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 19 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

1° c. – Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle

zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), allegato alla presente, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2° c. - L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

3° c. - Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo

regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

4° c. – L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

5° c. – L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati”.

Art. 8 – Equilibrio economico finanziario

Dopo l'art. 19 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

“Art. 19-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione”.

“Art. 19-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1° c. – Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

2° c. – L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir

meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3° c. – E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento”.

“Art. 19-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2° c. – Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente”.

“Art. 19-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di
riequilibrio

1° c. – L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente

attivabile nello specifico contesto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2° c. – L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3° c. – L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione”.

Articolo 9 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'art. 37 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 37 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 42 tutte le opere e attrezzature concesse in uso inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Agenzia o degli Enti locali e parimenti affidate in concessione d'uso al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 143 e dell'art. 153 del d.lgs. n. 152/2006.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio idrico integrato, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia.

L'Agenzia è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

L'Agenzia verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante

L'Agenzia dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione ed al nuovo affidatario.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione.

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Agenzia, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore – limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi – attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i

presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo”.

Art. 10 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

All'art. 38 della Convenzione vigente è inserito, in fine, il seguente periodo: “L’Agenzia è tenuta a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza”.

Art. 11 – Penali

L’art. 39 della Convenzione vigente è così modificato:

- al primo comma, dopo le parole “Al Gestore saranno applicate”, sono aggiunte le parole “previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,”;
- in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L’Agenzia comunica all’AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza”.

Art. 12 – Revisione della Convenzione e Allegati

Dopo l’art. 42 della Convenzione vigente sono inseriti i seguenti:

“Art. 42-bis – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 19 della presente convenzione”.

Art. 13 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 20 dicembre 2004 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell’AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 14 - Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 20 dicembre 2004, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato approvato dall’AEEGSI con Deliberazione n.

656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario *pro tempore* vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 31-01-2017

ATERSIR

IRETI S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Allegato:

Piano Economico-Finanziario (PEF) approvato con delibera ATERSIR CAMB/2016/54 del 7 ottobre 2016.

PIANO TARIFFARIO IRETI (Gruppo IREN) PIACENZA

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNI^{new,a}, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	19.230.785	19.230.785	19.230.785	19.230.785
Opex ^a _{ai} (al netto degli ERC)	euro	9.363.185	9.114.454	9.046.482	8.992.285
Opex ^a _{CC}	euro	303.611	607.222	607.222	607.222
Op ^{new,a}	euro	0	0	0	0
Opex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0
Opex^a	euro	28.897.581	28.952.460	28.884.488	28.830.292
AMM ^a	euro	4.876.346	4.589.538	5.285.736	5.400.368
OF ^a	euro	3.858.914	4.221.082	3.939.472	4.244.578
OFisc ^a	euro	1.706.035	1.852.802	1.673.973	1.777.406
ΔCUIT ^a _{Capex}	euro	0	0	0	0
Capex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0
Capex^a	euro	10.441.296	10.663.422	10.899.182	11.422.351
IP ^{exp} _t	euro	11.321.892	11.550.791	11.347.000	11.275.000
Capex ^a	euro	10.441.296	10.663.422	10.899.182	11.422.351
FNI^{new,a}	euro	0	0	0	0
ERC ^a _{end}	euro	0	0	0	0
ERC ^a _{ai}	euro	302.100	488.223	487.735	487.735
ERC^a	euro	302.100	488.223	487.735	487.735

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	540.837	593.126	750.294	918.274
ΔCUIT ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0
FoNI^a	euro	540.837	593.126	750.294	918.274

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	28.897.581	28.952.460	28.884.488	28.830.292
Capex ^a	euro	10.441.296	10.663.422	10.899.182	11.422.351
FoNI ^a	euro	540.837	593.126	750.294	918.274
RC ^a _{TOT}	euro	1.442.500	3.082.400	3.320.000	3.244.113
ERC ^a	euro	302.100	488.223	487.735	487.735
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	41.624.314	43.779.631	44.341.699	44.902.764

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	41.624.314	43.779.631	44.341.699	44.902.764
R ^{a2} _b	euro	259.091	259.091	258.831	258.831
Σ tarif ²⁰¹⁵ vsca ^{a2}	euro	39.195.244	39.074.952	39.074.952	39.074.952
g^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,055	1,113	1,127	1,142

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,055	1,113	1,174	1,189
VRG^a (coerente con g^a applicabile)	euro	41.624.314	43.779.631	44.341.699	44.902.764
g^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,055	1,113	1,127	1,142

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019
Investimenti al lordo dei contributi	euro	14.941.285	14.649.747	11.347.000	11.275.000
Contributi	euro	3.619.393	3.098.956	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	11.321.892	11.550.791	11.347.000	11.275.000
CIN	euro	111.161.535	120.719.873	113.733.300	122.347.016
CINp	euro	13.004.334	14.118.431	17.420.806	20.083.483
OF/CIN	%	3,47%	3,50%	3,46%	3,47%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
IP _{c,t}	euro	172.877.777
FA _{IP,c,t}	euro	53.088.785
CFP _{c,t}	euro	26.560.362
FA _{CFP,c,t}	euro	6.476.755
LIC	euro	10.000.000
VR a fine concessione	euro	109.705.385

CONTO ECONOMICO IRETI (Gruppo IREN) PIACENZA

Voce Conto Economico	UdM	2016	2017	2018	2019
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	39.702.472	40.202.856	40.523.912	41.157.172
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	871.830	1.024.993	1.023.605	1.016.844
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	259.091	259.091	258.831	258.831
Totale Ricavi	euro	40.833.392	41.486.939	41.806.349	42.432.848
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	21.569.959	21.810.961	21.742.501	21.688.304
Costo del personale	euro	7.789.722	7.789.722	7.789.722	7.789.722
Totale Costi	euro	29.359.681	29.600.684	29.532.224	29.478.027
MOL	euro	11.473.711	11.886.255	12.274.125	12.954.821
Ammortamenti	euro	5.953.948	6.493.315	6.829.705	6.972.799
Reddito Operativo	euro	5.519.762	5.392.940	5.444.420	5.982.022
Interessi passivi	euro	-	1.578.684	1.591.734	1.604.415
Risultato ante imposte	euro	5.519.762	3.814.256	3.852.686	4.377.607
IRES	euro	1.517.935	1.048.921	1.059.489	1.203.842
IRAP	euro	215.271	148.756	150.255	170.727
Totale imposte	euro	1.733.205	1.197.677	1.209.743	1.374.569
Risultato di esercizio	euro	3.786.557	2.616.580	2.642.943	3.003.039

RENDICONTO FINANZIARIO IRETI (Gruppo IREN) PIACENZA

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	40.752.865	42.855.240	43.299.949	43.735.537
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	206.002	206.002	206.002	206.002
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	259.091	259.091	258.831	258.831
RICAVI OPERATIVI	euro	41.217.957	43.320.332	43.764.782	44.200.370
Costi operativi	euro	29.359.681	29.600.684	29.532.224	29.478.027
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	29.359.681	29.600.684	29.532.224	29.478.027
Imposte	euro	1.733.205	1.197.677	1.209.743	1.374.569
IMPOSTE	euro	1.733.205	1.197.677	1.209.743	1.374.569
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	10.125.071	12.521.972	13.022.815	13.347.774
Variazioni circolante commerciale	euro	- 580.368	- 580.368	- 796.638	- 143.454
Variazione credito IVA	euro	-	221.355	786.111	71.322
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	9.544.703	12.162.959	13.012.288	13.275.642
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	276.107	314.016	427.963	549.748
Altri investimenti	euro	14.665.178	14.335.731	10.919.037	10.725.252
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 5.396.582	- 2.486.788	1.665.288	2.000.642
FoNI	euro	276.107	314.016	427.963	549.748
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	39.467.100	652.500	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	3.619.393	3.098.956	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	37.966.018	1.578.684	2.093.251	2.550.390
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	18.459	357.424
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	1.578.684	1.591.734	1.604.415
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	1.578.684	1.610.193	1.961.839
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	37.966.018	-	483.058	588.552
Valore residuo a fine concessione	euro				109.705.385
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro				40.319.267